



Comune di Brugine

Provincia di Padova

Via Roma n. 34 Tel. 049 5806002 – fax 049 5806287

UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

BRUGINE, 17-10-2014

Reg.Ord. n. 38

Reg.PUBB. n. 586

**Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI, TAGLIO RAMI E SIEPI
SPORGENTI SU STRADE COMUNALI, MANUTENZIONE AREE
VERDI E/O INEDIFICATE**

IL SINDACO

Rilevata la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi, allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività e della vita sociale sull'intero territorio comunale;

Considerato che da parecchio tempo su alcuni fossi e canali non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Atteso che l'assenza di una adeguata pulizia e spurgo degli scoli e dei fossi del reticolo idrico comunale, rappresenta la concausa più importante dei fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso di eventi metereologici avversi;

Valutata la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree e i fossi che attraversano le proprietà private stesse, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni;

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare, presso le curve stradali le siepi e le ramaglie devono essere contenute come prescrive il Codice della strada;

Considerato che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono desumersi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti le scarpate non correttamente sfalciate;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, nonché la legge 11/12/2000 n .365 e S.M.I. con cui vengono assegnate ai soggetti previsti dal comma 4, della medesima legge (Provincia, Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.) l'attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze attraverso provvedimenti finalizzati al controllo delle situazioni che possono determinare maggiore pericolo per le persone e le cose e ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti;

Visto il **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE** approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 06/02/2001 ed in particolare i seguenti articoli:

Art. 8 - IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE che dispone che ai proprietari dei terreni sui quali sono presenti scoli, fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali impianti costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali;

ART. 13 – DISTANZE PER ALBERI E SIEPI che dispone l'obbligo di determinate distanze di alberi e siepi dai confini di terzi, da strade, da canali ed aree pubbliche;

ART. 14. – RAMI PROTESI E RADICI che dispone l'obbligo manutentivo per tutti i proprietari di alberi e siepi a confine di strade pubbliche, interpoderali e private se di uso pubblico;

ART. 21- DEGRADO AMBIENTALE GENERALE che dispone il divieto di mantenere situazioni di degrado che ledano la quiete, il decoro e la corretta fruizione del territorio;

Ritenuto necessario ed opportuno emettere un provvedimento che sancisca inequivocabilmente tali obblighi al fine di prevenire ed evitare pericoli di allagamenti, rilevanti rischi igienico- sanitari e situazioni di pericolosità per la pubblica incolumità;

Tenuto conto:

- degli artt. 50 e 54 comma4 D.Lgs 267/2000 che individuano il Sindaco quale autorità competente;
- degli artt. 913- 915- 916 -917 del codice civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;
- degli artt. 29- .31-.32-33 del D.Lgs 285/1992;
- Dell'art. 7 della L.241/1990;

ORDINA

1. Alla generalità dei proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, di fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento, ed ai sensi di Legge di **PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2014:**

- all'escavazione profilatura,ricalibratura, ridimensionamento spurgo e pulizia dei fossi di canale e di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così di affluire il regolare deflusso delle stesse e la loro emissione nei fossi e/o scarichi principali fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità, delle fosse;

- alla realizzazione di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà e comunque di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso per evitare pericoli anche potenziali per la pubblica incolumità;
 - al taglio delle erbe e potatura delle alberature delle porzioni di fossi privati lungo le vie pubbliche
 - regolarizzazione delle siepi, taglio della vegetazione e di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o ad uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
 - taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
2. Alla generalità dei proprietari e/o agli affittuari dei terreni delle aree libere ubicate nel territorio comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà ulite e in perfette ordine attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e rischio di propagazione di incendi; tali lavori dovranno essere eseguiti ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2014:

AVVERTE

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato, i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

RICORDA

Che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura delle fosse e che quest'ultimo deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori;

DISPONE

Dispone inoltre che della presente Ordinanza venga data ampia comunicazione anche attraverso i mezzi di stampa locale, affissa con manifesti murali sul territorio comunale e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

Gli Agenti di Polizia Municipale, il Servizio di Protezione Civile e tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero entro 120 (centoventi) giorni è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1119 del 24.11.1971.

IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE